

REGOLAMENTO (CE) N. 23/2001 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2001

recante misure speciali in deroga al regolamento (CE) n. 800/1999, al regolamento (CEE) n. 3719/88, al regolamento (CE) n. 1291/2000 e al regolamento (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 33, paragrafo 12, e l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽³⁾, stabilisce le norme generali relative al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.
- (2) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1557/2000⁽⁵⁾, stabilisce modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999⁽⁷⁾, e, per i titoli richiesti a partire dal 1° ottobre 2000, il regolamento (CE) 1291/2000 della Commissione⁽⁸⁾ stabiliscono le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1659/2000⁽¹⁰⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1470/2000⁽¹²⁾, stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per taluni carni bovine disossate.
- (6) In seguito ai casi di encefalopatia spongiforme bovina, le misure sanitarie adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi riguardo alle esportazioni di bovini e di carni bovine hanno recato grave pregiudizio agli interessi economici degli esportatori. La situazione creatasi ha

gravemente compromesso le possibilità di esportazione alle condizioni imposte dai regolamenti (CEE) n. 565/80, (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88, (CE) n. 1291/2000 e (CEE) n. 1964/82.

- (7) Occorre pertanto limitare queste conseguenze negative con l'adozione di misure speciali, in particolare con la proroga di alcuni termini previsti dalla normativa applicabile alle restituzioni, in modo da poter regolarizzare le operazioni di esportazione che non hanno potuto essere portate a termine a causa delle circostanze suindicate.
- (8) Tali deroghe dovrebbero essere concesse unicamente agli operatori in grado di dimostrare, segnatamente sulla base dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4045/89 del Consiglio⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94⁽¹⁴⁾, che non hanno potuto effettuare le operazioni di esportazione a causa delle circostanze suindicate e in particolare che i titoli in loro possesso erano stati richiesti ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi che hanno adottato le misure di cui sopra.
- (9) Data la situazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999.
2. Il presente regolamento si applica soltanto se l'esportatore interessato comprova alle autorità competenti che non è stato in grado di effettuare le operazioni di esportazione a causa delle misure sanitarie adottate dalle autorità dei paesi terzi di destinazione a seguito dei casi di encefalopatia spongiforme bovina.

La valutazione delle autorità competenti sarà fondata in particolare sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.⁽³⁾ GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 179 del 18.7.2000, pag. 6.⁽⁶⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.⁽⁸⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.⁽¹⁰⁾ GU L 192 del 28.7.2000, pag. 10.⁽¹¹⁾ GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.⁽¹²⁾ GU L 165 del 6.7.2000, pag. 16.⁽¹³⁾ GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.⁽¹⁴⁾ GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16.